

LA PROPOSTA DI DIRETTIVA UE- 31 AGOSTO 2022 ORE 06:00

## Pianificazione fiscale aggressiva: per i “facilitatori” obbligo di due diligence e di registrazione

*Alessandro Valente Ilaria Viola - Valente Associati GEB Partners/Crowe Valente*

Con l'obiettivo di intensificare la lotta all'evasione fiscale e all'aggressive tax planning, la Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica (che si concluderà il 12 ottobre 2022) sulla proposta di direttiva volta a delineare il ruolo dei “facilitatori” che creano strutture complesse e non trasparenti. Tre le opzioni strategiche in esame. La prima impone a tutti i facilitatori l'obbligo di espletare specifiche procedure di due diligence. La seconda prevede, oltre alla due diligence, anche l'obbligo di registrarsi nell'UE. La terza opzione prevede l'obbligo per tutti i facilitatori di seguire un codice di condotta al fine di non agevolare meccanismi evasivi e volti alla pianificazione fiscale aggressiva.

La Commissione Europea ha aperto dal 6 luglio una [consultazione pubblica](#) in merito alla proposta di direttiva che mira a delineare il ruolo dei c.d. “facilitatori”, vale a dire quei soggetti che mediante il loro comportamento possono agevolare l'**evasione fiscale** e l'**aggressive tax planning**. La consultazione si concluderà il 12 ottobre 2022. L'iniziativa è intitolata “Affrontare il ruolo dei “facilitatori” coinvolti nell'agevolazione dell'evasione fiscale e della pianificazione fiscale aggressiva”.

La proposta di direttiva si allinea con le ulteriori iniziative volte a combattere la pianificazione fiscale aggressiva quali ad esempio:

- la **direttiva DAC6** che ha imposto agli intermediari dell'UE di comunicare, alle amministrazioni fiscali degli Stati membri, le informazioni sui meccanismi transfrontalieri, soggetti all'obbligo di notifica, che potrebbero essere utilizzati per la pianificazione fiscale aggressiva;
- la [proposta di direttiva COM\(2021\) 565 final](#) pubblicata dalla Commissione Europea il 22 dicembre 2021, quale iniziativa volta al contrasto dell'utilizzo delle **società di comodo** o cd. “senza sostanza”. Obiettivo di tale ultima proposta di direttiva è quello di assicurare che le entità prive di sostanza minima e che non svolgono alcuna attività economica effettiva, non possano beneficiare di vantaggi fiscali.

### Leggi anche

- [Società di comodo: nel mirino dell'UE l'uso improprio a fini fiscali](#)
- [Stretta sulle società di comodo, servono più controlli sugli intermediari](#)

Scopo della recente proposta di direttiva è:

- da un lato, regolamentare il ruolo dei “facilitatori” al fine di evitare che gli stessi possano agevolare meccanismi o sistemi che possono implementare l'evasione fiscale o la pianificazione fiscale aggressiva;
- dall'altro, evitare che i “facilitatori” possano adoperarsi per creare in Paesi terzi strutture complesse.

Nella prassi è stata, infatti, dimostrata la forte incidenza che le figure dei “facilitatori” hanno

con riferimento alla predisposizione di strutture fiscali complesse (che di solito comprendono anche le cd. "shell entities") la cui presenza aumenta il rischio di evasione fiscale e di pianificazione fiscale aggressiva.

## Serve un intervento coordinato a livello europeo

La necessità di un intervento coordinato a livello europeo è da rinvenirsi nella circostanza per cui, sebbene l'evasione fiscale sia considerata come un reato dalle legislazioni nazionali degli Stati membri, la **mancaza di criteri chiari e oggettivi**, volti a definire la pianificazione fiscale aggressiva, ha consentito la creazione di cd. "**zone grigie**" che hanno permesso ad alcuni "facilitatori" di progettare sistemi e meccanismi fiscali al mero fine di erodere le basi imponibili degli Stati membri.

Da un'analisi approfondita dei fenomeni di evasione è stato possibile constatare che molte **strutture fiscali complesse**, create da facilitatori e orientate all'evasione fiscale o alla pianificazione fiscale aggressiva, hanno **natura transfrontaliera**. Tali caratteristiche fungono da ostacolo per l'individuazione di misure, da parte degli Stati membri, volte a limitare le iniziative dei "facilitatori" in maniera unilaterale ed efficiente. Risulta, dunque, essere necessaria un'azione comune a livello europeo orientata a:

- un'attenuazione delle distorsioni e del rischio di frammentazione del mercato unico europeo derivante dalla disparità di trattamento riguardante i "facilitatori";
- fornire agli Stati membri gli strumenti necessari ed essenziali (compresa la cooperazione nel monitoraggio e nell'esecuzione) per garantire la concreta ed efficace applicazione della normativa.

## Cosa prevede la proposta di direttiva

La proposta prevederà **criteri chiari e oggettivi** per definire le forme vietate di pianificazione fiscale aggressiva. Sono previste alcune opzioni strategiche che possono essere poste alla base della proposta legislativa. Si tratta di:

- 1) **obbligo** per tutti i facilitatori di espletare **specifiche procedure di dovuta diligenza**. Tale opzione prevede un obbligo per i facilitatori di applicare un test volto a verificare se il meccanismo o il sistema che essi facilitano conduca all'evasione fiscale e all'aggressive tax planning. È prevista la necessità per i facilitatori di tenere registri di tali procedure;
- 2) **divieto di agevolare l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva**, combinato con **procedure di dovuta diligenza** e l'obbligo per i facilitatori di **registrarsi nell'UE**. Tale opzione prevede che i facilitatori - oltre ad espletare specifiche procedure di dovuta diligenza (previste nell'opzione n. 1) - siano tenuti anche a registrarsi in uno Stato membro dell'Unione Europea. La consulenza e i servizi di natura fiscale per i contribuenti o residenti dell'UE potranno essere forniti solo da facilitatori registrati. È prevista la radiazione dal registro nel caso di inadempienza da parte dei facilitatori;
- 3) **codice di condotta** per tutti i facilitatori. Tale opzione prevede l'obbligo per tutti i facilitatori di seguire un codice di condotta al fine di non agevolare meccanismi evasivi e volti alla pianificazione fiscale aggressiva.

Si sta valutando anche la possibilità di elaborare nuove misure che perseguano l'obiettivo di una maggiore trasparenza e maggiore efficacia. In particolare, si fa riferimento all'obbligo, per i contribuenti dell'Unione Europea (persone fisiche e persone giuridiche) di indicare nelle dichiarazioni fiscali le partecipazioni superiori al 25% delle quote, dei diritti di voto, dei diritti di proprietà, delle azioni al portatore o del controllo attraverso altri mezzi in una società non quotata situata al di fuori dell'UE.

L'importanza del ruolo dei professionisti nella predisposizione di meccanismi di tax planning è stata riscontrata anche dalla CFE Tax Advisers Europe che a giugno 2021 ha pubblicato il Discussion Paper "Professional Judgment in Tax Planning - An Ethics Quality Bar for All Tax Advisers", volto alla promozione di una consulenza fiscale "etica" per tutti i professionisti che

operano nell'Unione Europea. L'individuazione di una "ethics quality bar" consentirebbe ai professionisti di fornire una consulenza caratterizzata da standard qualitativi elevati. Tali standard mirano a contrastare gli abusive tax arrangements posti in essere in mancanza di reale sostanza economica e aventi caratteri di manipolazione e artificiosità.